

# Ordinanza sull'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari (OIPSDA)

del 2 settembre 2015

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 48 capoverso 4, 48b capoversi 1, 4 e 50 della legge del 28 agosto 1992<sup>1</sup> sulla protezione dei marchi (LPM),

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> In vista dell'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per le derrate alimentari, la presente ordinanza disciplina:

- a. come si calcola la quota minima necessaria di materie prime svizzere secondo l'articolo 48b capoversi 2–4 LPM (quota minima necessaria), in particolare quali prodotti naturali sono esclusi dal calcolo;
- b. come si stabilisce se la quota minima necessaria è adempiuta.

<sup>2</sup> Disciplina inoltre quali zone di frontiera possono parimenti essere considerate come luogo di provenienza per le indicazioni di provenienza svizzere.

## **Art. 2**            Zone di frontiera

<sup>1</sup> Oltre al territorio nazionale svizzero e alle enclavi doganali sono considerate luogo di provenienza di prodotti naturali giusta l'articolo 48 capoverso 4 LPM anche le seguenti superfici agricole utili:

- a. le superfici di aziende agricole svizzere nella zona di confine estera di cui all'articolo 43 della legge del 18 marzo 2005<sup>2</sup> sulle dogane, gestite ininterrottamente da queste aziende almeno dal 1° gennaio 2014;
- b. le zone franche del Paese di Gex e dell'Alta Savoia.

<sup>2</sup> Se una derrata alimentare contiene latte proveniente da bestiame da latte tradizionalmente estivato da un gestore domiciliato in Svizzera in aziende d'estivazione ubicate in zone transfrontaliere o in prossimità dei confini nazionali, per tale derrata alimentare si può utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera se:

- a. sono soddisfatte le condizioni della presente ordinanza; e
- b. la derrata alimentare è prodotta nell'azienda d'estivazione.

RS 232.112.1

<sup>1</sup> RS 232.11

<sup>2</sup> RS 631.0

**Art. 3** Calcolo della quota minima necessaria

<sup>1</sup> Il calcolo della quota minima necessaria avviene sulla base della ricetta.

<sup>2</sup> Le specifiche determinanti per il calcolo di cui all'articolo 48b capoverso 3 LPM sono fissate nell'allegato 1 e nell'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) secondo gli articoli 8 e 9 capoverso 1.

<sup>3</sup> Se la ricetta contiene acqua, questa è esclusa dal calcolo. L'acqua può essere considerata nel calcolo se, per una bevanda, è una componente essenziale e non è utilizzata per diluirla.

<sup>4</sup> Singoli prodotti naturali e le materie prime che ne derivano, nonché microrganismi, additivi e coadiuvanti tecnologici giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettere k, l e n dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>3</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr) possono essere ignorati nel calcolo, se:

- a. non sono né evocativi né rilevanti per le caratteristiche sostanziali della derrata alimentare; e
- b. sono trascurabili dal profilo del peso.

<sup>5</sup> Se la ricetta contiene prodotti semilavorati, questi possono essere considerati nel calcolo come singola materia prima. Essi devono essere considerati nella misura del 100 per cento.

**Art. 4** Adempimento della quota minima necessaria

<sup>1</sup> L'adempimento della quota minima necessaria per una determinata materia prima può essere stabilito in base ai flussi di merci medi di un anno civile.

<sup>2</sup> Se i prodotti semilavorati considerati nel calcolo della quota minima necessaria come singola materia prima soddisfano le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, sono considerati nella misura dell'80 per cento per l'adempimento della quota minima necessaria.

<sup>3</sup> Se i prodotti naturali provengono dalla Svizzera, possono essere sempre considerati nello stabilire se la quota minima necessaria è adempiuta. Sono fatti salvi:

- a. l'acqua che non può essere considerata nel calcolo della quota minima necessaria in virtù dell'articolo 3 capoverso 3 primo periodo; e
- b. i prodotti che vengono ignorati nel calcolo in virtù dell'articolo 3 capoverso 4.

**Art. 5** Disposizioni particolari

<sup>1</sup> Se una derrata alimentare è etichettata indicando una regione o una località svizzera, deve soddisfare condizioni supplementari se:

- a. una determinata qualità o a un'altra caratteristica della derrata alimentare viene sostanzialmente attribuita alla sua origine geografica; oppure
- b. la regione o la località ha una particolare notorietà per la derrata alimentare.

<sup>3</sup> RS 817.02

<sup>2</sup> Se una derrata alimentare è composta da più prodotti naturali, si applicano le percentuali di cui all'articolo 48*b* capoverso 2 LPM.

<sup>3</sup> Per le derrate alimentari costituite esclusivamente da prodotti naturali importati e dalle materie prime che ne derivano non possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere.

<sup>4</sup> Per il cioccolato costituito esclusivamente da prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se esso viene fabbricato interamente in Svizzera. Per il caffè possono essere utilizzate indicazioni di provenienza svizzere se i chicchi vengono trasformati interamente in Svizzera.

<sup>5</sup> Per singole materie prime di una derrata alimentare che non soddisfa le condizioni per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, le indicazioni relative alla provenienza possono essere fornite solo con colore, dimensione e caratteri identici a quelli impiegati per le altre indicazioni nell'elenco degli ingredienti giusta l'articolo 26 ODerr<sup>4</sup>. È fatta salva l'indicazione di provenienza di una singola materia prima che proviene nella misura del 100 per cento dalla Svizzera, è rilevante dal profilo del peso, è evocativa o caratteristica e costituisce una componente essenziale di una derrata alimentare interamente fabbricata in Svizzera; nella fattispecie:

- a. l'indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica della derrata alimentare;
- b. non è ammesso l'uso della croce svizzera;
- c. l'indicazione di provenienza svizzera della materia prima non deve lasciare supporre che si riferisca alla derrata alimentare nel suo insieme.

<sup>6</sup> Persiste l'obbligo, giusta la legislazione sulle derrate alimentari, di indicare il Paese di produzione.

#### **Art. 6**           Prodotti naturali non disponibili

Il DEFR può modificare nell'allegato 1 l'elenco dei prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali.

#### **Art. 7**           Definizione del grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

<sup>1</sup> Il DEFR definisce il grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali. Questo è definito annualmente sulla base della media dei gradi di autoapprovvigionamento di tre anni civili consecutivi. Il grado di autoapprovvigionamento dei singoli prodotti naturali è riportato nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Per grado di autoapprovvigionamento s'intende la quota della produzione indigena rispetto al consumo interno. Il consumo interno equivale alla somma della produzione indigena e delle importazioni di materie prime meno le variazioni delle scorte.

Nel consumo interno è compreso anche il consumo per la fabbricazione di prodotti d'esportazione.

<sup>3</sup> La variazione delle scorte si ottiene sottraendo dall'inventario di fine anno quello di inizio anno.

#### **Art. 8** Prodotti naturali temporaneamente non disponibili

Il DEFR definisce in un'ordinanza dipartimentale i prodotti naturali che, a causa di caratteristiche inaspettate o che si presentano irregolarmente, come la perdita di raccolto, temporaneamente non possono essere ottenuti in Svizzera o non in quantità sufficiente. Con l'inserimento di un prodotto naturale nell'ordinanza dipartimentale il DEFR stabilisce per quanto tempo lo stesso è escluso dal calcolo giusta l'articolo 48b capoverso 3 lettera b LPM.

#### **Art. 9** Prodotti naturali non disponibili in Svizzera per determinati scopi d'utilizzo

<sup>1</sup> Il DEFR, su richiesta, può escludere dal calcolo giusta l'articolo 48b capoverso 3 lettera a LPM prodotti naturali che non possono essere ottenuti in Svizzera secondo i requisiti tecnici necessari per un determinato scopo d'utilizzo. Può farlo soltanto per un periodo limitato. Definisce questi prodotti naturali in un'ordinanza dipartimentale.

<sup>2</sup> Le richieste possono essere inoltrate da organizzazioni dell'agricoltura e della filiera alimentare rappresentative del prodotto naturale o delle derrate alimentari che ne derivano. Le organizzazioni devono prima consultare altre organizzazioni interessate dalla richiesta.

<sup>3</sup> La richiesta deve contenere in particolare:

- a. la prova che i prodotti naturali ottenuti in Svizzera non sono adatti alla produzione della derrata alimentare;
- b. la prova che la derrata alimentare non può essere prodotta in altro modo.

#### **Art. 10** Utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere in seguito a una modifica degli allegati

Qualora con una modifica di un allegato risultino requisiti più elevati per l'utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per una derrata alimentare, per 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica è ancora possibile effettuare il calcolo in base al diritto precedente e utilizzare un'indicazione di provenienza svizzera, a condizione che la derrata alimentare soddisfi le rispettive condizioni previgenti.

#### **Art. 11** Disposizione transitoria

Per le derrate alimentari prodotte prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2018 indicazioni di provenienza corrispondenti al diritto precedente.

**Art. 12**          Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

2 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 2, 6 e 7 cpv. 1)

## Prodotti naturali non disponibili e grado di autoapprovvigionamento di prodotti naturali

I prodotti naturali di cui all'articolo 6 che non possono essere ottenuti in Svizzera a causa di caratteristiche naturali (prodotti naturali non disponibili) sono contrassegnati con una «x».

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
<b>Cereali</b>		Spelta		69,4
		Orzo		< 5
		Avena		< 5
		Grano duro		< 5
		Granoturco, senza granoturco verdura		< 5
		Riso		< 5
		Segale		74,3
		Grano tenero		69,2
		Cereali, altri (come wild rice)		< 5
<b>Patate, altre radici e tuberi</b>		Patate		82,2
		Radici e tuberi, altri		< 5
<b>Zucchero e miele</b>		Miele		30,5
		Saccarosio		53,4
		Canna da zucchero	x	
		Barbabietole da zucchero		54,7
<b>Leguminose, essiccate</b>		Carrube		< 5
		Ceci	x	
		Lenticchie		< 5
<b>Frutta a guscio</b>	Frutta a guscio, non tropicale	Noci		17,4
		Nocciole		< 5
		Castagne		< 5
	Frutta a guscio, tropicale	Anacardi	x	
		Noci di cola	x	
		Noci macadamia	x	
		Mandorle	x	
		Noci del Brasile	x	
		Pistacchi	x	

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
<b>Semi oleosi</b>		Semi di cotone	x	
		Arachidi	x	
		Noci di cocco	x	
		Semi di lino		< 5
		Semi di papavero		< 5
		Olive		< 5
		Cuori di palma	x	
		Semi di colza		76
		Semi di ricino	x	
		Semi di ravizzone		< 5
		Semi di cartamo		< 5
		Semi di senape		< 5
		Semi di sesamo	x	
		Semi di karité	x	
		Soia		15,8
	Semi di girasole		6,5	
	Semi oleosi, altri	x		
<b>Ortaggi, funghi incl.</b>	Ortaggi a radice e a tubero	Finocchi		43,5
		Carote		92,5
		Sedano rapa		100,7
		Ravanelli		85,3
		Barbabietole		101,2
		Ramolacci		66,7
		Scorzonera		57,3
		Rape		98
		Ortaggi a radice, altri (come prezzemolo tuberoso)		43,5
		Agliacee	Aglio	
	Porro			72,5
	Cipolle			72,6
	Cavoli	Agliacee, altre		32,4
		Cavolfiore		46,5
		Broccoli		32,9
		Cavolo cinese		91,5
		Cavolo riccio		82,8
		Cavolo rapa		57,8
		Cavolo pak-choi		29,5
		Cavolini di Bruxelles		26,6
		Cavolo rosso		99,2
Cavolo bianco			94,7	

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)	
		Verza		97,8	
	Insalate	Cavoli, altri		< 5	
		Cicoria		65,8	
		Lattuga iceberg		53,2	
		Indivia		42,4	
		Valerianella		94,8	
		Atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)		< 5	
		Lattuga cappuccio		66,4	
		Radicchio		78,4	
		Trevisana		31,7	
		Cicoria bianca		79,2	
	Altri ortaggi a foglia e a coste	Insalate, altre		100	
		Bietole		71	
		Rabarbaro		81,3	
		Asparagi		< 5	
		Spinaci		91,7	
		Sedano coste		59,1	
		Ortaggi a foglia e a coste, altri (come crescione, prezzemolo, carciofi, tarassaco, erbe aromatiche)		46	
		Ortaggi a frutto	Melanzane		34,1
			Cetrioli		30,9
			Meloni		< 5
	Peperoni			< 5	
	Pomodori			24,9	
	Angurie		x		
	Leguminose	Zucchine		32,1	
		Fagioli		66	
		Piselli		52,2	
		Taccole		5,8	
	Granoturco verdura	Granoturco dolce		9,1	
	Funghi	Prataioli		53,8	
		Funghi, altri		< 5	
	Altri ortaggi	Altri ortaggi	x		
<b>Frutta</b>	Frutta a granelli	Mele per la distillazione		85,5	
		Mele da sidro		109,2	
		Mele, altre		90,4	
		Pere per la distillazione		85,5	



Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)
		Pere da sidro		96,2
		Pere, altre		59,4
		Cotogne		67
	Frutta a nocciolo	Albicocche		35,6
		Ciliegie da tavola		47,1
		Ciliegie per la distillazione		48,7
		Ciliegie, altre (come conserve di ciliegie)		38,1
		Pesche		< 5
		Prugne e susine da tavola		23,9
		Prugne e susine per la distillazione		65,3
	Bacche e kiwi	More		82,1
		Ribes nero		89,7
		Fragole		30,6
		Mirtilli		9,1
		Lamponi		52,7
		Ribes a grappoli		92,8
		Uva spina		83,7
		Altre bacche (come bacche di sambuco, cinorrodone, morelamponi, more di gelso) nonché kiwi		< 5
	Uva	Uva da tavola		< 5
		Uva per vino rosso		43,7
		Uva per vino bianco		66
		Uva, altra		< 5
	Banane	Banane	x	
		Banane da cuocere	x	
	Agrumi	Agrumi	x	
	Frutta e bacche, tropicali e subtropicali	Frutta e bacche, tropicali e subtropicali	x	
<b>Stimolanti</b>	Caffè	Caffè	x	
	Cacao	Cacao	x	
	Tè	Mate	x	
		Tè nero	x	
		Erbe da tisana		< 5
<b>Spezie</b>	Spezie	Spezie		< 5

Gruppo	Sottogruppo	Prodotto naturale	Non disponibile (art. 6)	Grado di autoapprovvigionamento in % (art. 7)	
<b>Animali</b>		Vitelli		97,4	
		Equini		8	
		Bovini		78,3	
		Ovini		39,2	
		Suini		90,9	
		Caprini		61,9	
	Pollame	Galline da ingrasso e ovaiole			52,7
		Tacchini			10,3
		Pollame, altro (come anatre, oche, galline faraone)			< 5
	Conigli	Conigli			50
Selvaggina	Selvaggina			28,8	
Animali, pesci escl., altri	Animali, pesci escl., altri	x			
<b>Uova</b>		Uova di gallina (uova di <i>Gallus domesticus</i> )		48,3	
		Uova, altre (come di struzzo, quaglia, anatra)		80	
<b>Pesci e animali Acquatici</b>		Pesci d'acqua dolce		13,9	
		Pesci e animali acquatici, altri	x		
<b>Latte</b>		Latte di vacca, di capra, di pecora, di bufala		88,5	
<b>Altro</b>		Etanolo		< 5	